



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 119 del 14/12/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO PER RINNOVO CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART.1 C.557 DELLA L.N.311 DEL 2004, DEL PERSONALE TECNICO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER INFORTUNIO.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 119 del 14/12/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO PER RINNOVO CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART.1 C.557 DELLA L.N.311 DEL 2004, DEL PERSONALE TECNICO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER INFORTUNIO.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n.95 del 25/9/2018 si è disposto di avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n.311/2004 del dipendente geom. Mori Andrea del Comune di Borgo Virgilio per assicurare la sostituzione temporanea della dipendente P.G., istruttore tecnico-responsabile dell'ufficio comunale di edilizia privata e ambiente per un massimo di 12 ore settimanali e per mesi due;

che si rende opportuno prevedere un rinnovo del contratto in oggetto per un ulteriore mese, al fine di provvedere al completamento delle procedure già istruite dal nuovo tecnico e al fine di supportare l'ufficio tecnico, nella gestione delle principali attività in materia di edilizia e ambiente

Dato atto che con nota prot. n.8764 del 3/12/2018 è stato richiesto al Comune di Borgo Virgilio la concessione del nulla osta per rinnovare il contratto per un mese;

Atteso che il Comune di Borgo Virgilio nella seduta del 7/12/2018 ha accolto la richiesta di rinnovo del contratto per un mese, a decorrere dal 4/12/2018;

RICHIAMATI a tal fine

- L'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005, secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale si dice che: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro",

VISTO a tal fine l'art. 11 c. 4 bis del DL n. 90/2014 convertito in L. n.114 /2014 di modifica dell'art.9 c.28 del DL n.78/2010 secondo cui "Le limitazioni (alle spese di lavoro flessibile) previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

VISTA altresì la recente deliberazione della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.15 del 24.7.2014 , con cui è stato enunciato il principio di diritto secondo cui *“l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro di spesa , può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente.*

PRESO ATTO che ai fini del rispetto dei limiti di spesa e della relativa copertura di spesa:

- il Comune ha rispettato nell'anno 2017 il pareggio di bilancio;
- che il ricorso a tale forma di lavoro flessibile è indispensabile e necessaria per garantire la funzionalità dell’ufficio tecnico, per assicurare continuità nelle attività di competenza dell’ufficio edilizia privata;
- che la spesa prevista non è soggetta alle limitazioni di cui all’art.9 c.28 del DL n.78/2010 in quanto ai sensi dell’art.11 c.4 bis del decreto legge n. 90 del 2014 questo ente ha ridotto rispetto al triennio 2011-2013 la spesa di personale, per cui è possibile sostenere una spesa al 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per lavoro flessibile;

VISTI:

- l'art.1, comma 557 legge 311/2004 (legge finanziaria 2005);
- la circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie;
- l’art.36 del D.Lgs.165/01;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

ACQUISITI a tal fine i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale in qualità di responsabile dell’Area Amministrativa e dal responsabile dell’area risorse finanziarie;

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n.311/2004, del dipendente geom. Mori Andrea del Comune di Borgo Virgilio, per n.12 ore settimanali, per un mese a decorrere dal 4/12/2018.

2) di dare atto che con tale provvedimento si confermano tutte le condizioni e vincoli posti nella convenzione approvata con la deliberazione n.95 del 25/9/2018, richiamata in premessa.

3) Di dare mandato agli uffici, per quanto di competenza, a provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’assunzione temporanea ai sensi dell’art. 1, c.557 della L. 311/2004.

4) di dare atto che sul corrente bilancio di previsione 2018-2020 sono stanziati le necessarie risorse finanziarie.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi;

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **34** del **14.12.2018**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA